

# Sentenze e pareri

## Consiglio di Stato. Riconosciuto il diritto dei veterinari alla corresponsione della indennità di polizia giudiziaria.

Con la sentenza n. 5150 depositata il 4 ottobre 2007 il Consiglio di Stato, Sezione 5<sup>^</sup>, accogliendo un ricorso proposto dai medici veterinari, patrocinati in giudizio dal SIVeMP, contro una sentenza del TAR Lombardia - Brescia, ha riconosciuto l'obbligo della ASL di corrispondere ai medici veterinari l'indennità di polizia giudiziaria che era stata istituita dall'art. 55 del DPR 270/1987 nella misura di £.1.000.000 annue maggiorate poi a £.1.400.000 annue con decorrenza dal 1° gennaio 1990 dall'art. 46 del DPR n. 384/1990 e confermata dall'art. 52 del Contratto Collettivo Nazionale del 3 novembre 2005.

Sul diritto dei medici veterinari alla corresponsione della indennità di polizia giudiziaria si erano avute da parte del TAR Brescia e dallo stesso Consiglio di Stato, Sezione 5<sup>^</sup>, decisioni contrastanti che avevano quindi dato luogo a quella che il Consiglio di Stato ha ora definito nella sentenza 5150/2007 come "oscillazioni giurisprudenziali".

Infatti il TAR Brescia aveva con precedenti decisioni riconosciuto il diritto dei medici veterinari alla indennità, ma la aveva esclusa con successive sentenze.

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5281/2002 - pronunciata in un giudizio nel quale i veterinari erano stati patrocinati dal SIVeMP - rigettò l'appello proposto dalla ASL n. 23 di Cremona contro la sentenza del TAR di Brescia favorevole ai veterinari, ma con successive decisioni n. 2558/03, 30/2005 e 1030/2005 si pronunciò in senso nettamente contrario alla corresponsione della indennità di polizia giudiziaria. Assume perciò particolare importanza la odierna sentenza del Consiglio di Stato, Sezione 5<sup>^</sup>, perché dà atto delle "oscillazioni giurisprudenziali" sulla materia e rende la propria decisione sulla base di un circostanziato riesame del problema.

Già con la sentenza n. 30/2005 il Consiglio di Stato aveva iniziato un "riesame critico" delle proprie pronunce, ma in quel caso il ricorso degli interessati fu respinto perché mancava l'attribuzione della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria da parte della autorità competente.

La odierna sentenza del Consiglio di Stato assume particolare rilevanza perché conclude in modo puntuale il processo di revisione delle proprie pronunce e spiega le ragioni per le quali la indennità di polizia giudiziaria deve essere corrisposta anche ai medici veterinari.

Il fulcro della odierna decisione del Consiglio di Stato è nella affermazione secondo cui le norme della contrattazione collettiva sulla indennità di polizia giudiziaria «Devono essere interpretate conformemente alla indeclinabile necessità di rispettare il richiamato principio di uguaglianza tra le funzioni svolte e il trattamento economico percepito».

Il Consiglio di Stato precisa al riguardo che la funzione di polizia giudiziaria «Ha natura eccezionale ed esuberante rispetto alle mansioni riconducibili al rapporto di lavoro regolato dalla contrattazione collettiva» onde l'indennità per essa prevista ha «L'evidente finalità di compensare l'assunzione della peculiare responsabilità». In base a tale principio il Consiglio di Stato ha escluso che l'indennità di polizia giudiziaria possa essere negata ai medici veterinari perché non richiamata dall'art. 111 del DPR 270/87 ovvero in base a una interpretazione restrittiva dell'art. 6 del DPR 68/1983 che ha assegnato alla contrattazione collettiva la negoziazione di tutti gli «Istituti nessuno escluso relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica».

Quelle norme infatti, interpretate e applicate restrittivamente, porterebbero a una assurda violazione del principio costituzionale di eguaglianza che impone che a una particolare funzione corrisponda una particolare indennità retributiva.

La sentenza del Consiglio di Stato pone così termine a una annosa divergenza interpretativa che ha generato ricorsi e appelli costellati via via di decisioni difformi.

Contestualmente alla pronuncia della sentenza n. 5150/2007 il Consiglio di Stato ha reso analoga sentenza n. 5151/2007 in accoglimento di identico ricorso proposto dai medici chirurghi.

Ancora una volta i medici veterinari e medici chirurghi sono stati accomunati da pronunce uniformi da parte del massimo Organo della giustizia amministrativa.

Avv. Antonio Funari

## Comunicato ufficio legale SIVeMP relativo alla sentenza del consiglio di stato n° 5150 depositata il 4 ottobre 2007

La sentenza del Consiglio di Stato n. 5150/2007 non è estensibile *erga omnes*. Per tanto i colleghi interessati per ottenere la corresponsione dell'indennità di ufficiale di polizia giudiziaria, devono presentare una richiesta scritta alla Direzione Aziendale della ASL di appartenenza come da facsimile sotto riportato.

Si possono richiedere emolumenti arretrati, nel rispetto delle norme vigenti sulla prescrizione, relativi ai cinque anni antecedenti alla data di presentazione della richiesta e sino al 3 novembre 2005, data in cui, con l'entrata in vigore del CCNL vigente, è stata corrisposta ai Dirigenti Veterinari l'indennità di UPG.

L'Azienda potrà rispondere alle richieste dei Dirigenti Veterinari negando la corresponsione dell'indennità di UPG in quanto la sentenza del Consiglio di stato n. 5150/2007 non è estensibile *erga omnes*.

La risposta di diniego della Asl potrà essere oggetto di un esposto presentato dai Dirigenti Veterinari all'Ufficio Provinciale del lavoro competente per territorio. Tale ufficio, a seguito dell'esposto presentato, esperirà un tentativo di conciliazione tra le parti in causa (Direzione Generale ASL e Dirigenti Veterinari.) Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito negativo i dirigenti veterinari potranno presentare ricorso al giudice del lavoro competente per territorio allegando il verbale contenente l'esito negativo della conciliazione esperita dall'ufficio provinciale del lavoro. Il giudice del lavoro di norma sentenziano tenendo conto anche delle sentenze del Consiglio di Stato, comunque, è doveroso sottolineare che il giudice del lavoro è autonomo nella sua attività giurisdizionale.

### Fac-simile richiesta da inoltrare alla Direzione e Generale della Asl di appartenenza

Il Sottoscritto .....  
 nato a ..... il .....  
 CodiceFiscale ..... residente in .....  
 in qualità di Dirigente Veterinario della ASL num. .... di ..... , ricoprendo la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria a far data dal ..... , vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 5150/2007 che riconosce la corresponsione ai dirigenti veterinari dell'indennità di ufficiale di polizia giudiziaria a far data dall'entrata in vigore del DPR n. 270 del 1987, richiede alla Direzione Generale della ASL num. .... di ..... la corresponsione dell'indennità di ufficiale di polizia giudiziaria dal ..... sino al 3 novembre 2005.

Distinti saluti

Il Dirigente veterinario  
Dott.